

di racc.

Statuto della Fondazione Prosolidar ente filantropico

Preambolo

In attuazione del Protocollo d'intesa del 15 gennaio 2005 tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali di lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca, è stata costituita l'Associazione Prosolidar - Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà — Onlus.

Il predetto Protocollo è parte integrante del CCNL del settore del credito, che in tal modo realizza una realtà unica nel panorama delle relazioni industriali.

L'esperienza positiva realizzata con l'Associazione Prosolidar per il finanziamento di 'progetti di solidarietà attraverso il "match-gifting", cioè la condivisione dei contributi in misura uguale tra i lavoratori e le imprese, ha favorito la costituzione, in data 5 luglio 2011, della Fondazione Prosolidar-Onlus promossa dall'Associazione sopra citata.

Articolo 1 (Denominazione)

1. Per iniziativa dell'Associazione denominata "Prosolidar-Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà-Onlus" – è costituita una Fondazione di partecipazione avente la natura di ente filantropico del Terzo settore per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, denominata "Fondazione Prosolidar ente filantropico" (di seguito, per brevità, "Fondazione") per il conseguimento degli obiettivi di cui al protocollo di intesa del 13 gennaio 2005.

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".

3. L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" nonché l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2 (Sede)

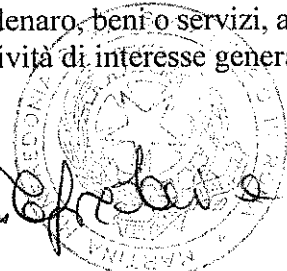
1. La Fondazione ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare di trasferire l'ubicazione della sede legale e di istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

Articolo 3 (Scopi)

1. Nel rispetto dei principi culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli, della giustizia e della solidarietà e in attuazione di una comunità umana fondata sui valori della fraternità e dell'eguaglianza, sul rispetto dei diritti umani e sociali, la Fondazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto ente filantropico del Terzo settore, la Fondazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Giuseppe Savante

Antonio Prossimo



2. A tal fine la Fondazione svolge, in via principale, attività di beneficenza e sostegno a distanza, nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Con specifico riferimento a tale attività di interesse generale, la Fondazione intende, in particolare, promuovere, favorire e organizzare iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone in particolare di:

- promuovere e sostenere iniziative a favore delle popolazioni in difficoltà, in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- erogare aiuti economici a favore delle collettività;
- finanziare la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo, anche nel campo della ricerca collegata agli scopi statuari, direttamente o indirettamente, tramite idonei organismi nazionali od internazionali;
- promuovere iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario;

Gian Carlo Durante

Renato Pizzarello



- sostenere iniziative volte a creare condizioni di sviluppo economico, attraverso la formazione professionale, gli investimenti a carattere produttivo, che aiutino le comunità a raggiungere l'auto sufficienza economica e la serenità alimentare;
- sottoscrivere convenzioni con enti e società pubbliche o private per l'erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni nei suddetti campi;
- provvedere alla selezione, alla formazione e all'impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- promuovere iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui sopra, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei principi, delle finalità e dei valori di cui al presente statuto, al fine di sostenere, coordinare e realizzare specifici progetti volti a promuovere i valori culturali ed etici del pluralismo, della cooperazione e della pace tra i popoli, della giustizia e della solidarietà, della fraternità e dell'eguaglianza, nonché dei diritti umani e sociali.

Articolo 4

(Attività secondarie e strumentali)

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigente, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore e degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.
2. A titolo esemplificativo, al fine del raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle: operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di assistenza sociale;
 - d. partecipare e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art.3;
 - e. promuovere iniziative culturali e di sostegno ai cittadini per studi in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.
3. La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica.

Gran Carlo Duranti

Conino Spadaro



Articolo 4-bis (Raccolta fondi)

1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Articolo 5 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
3. Il patrimonio e le risorse della Fondazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

Articolo 6 (Fondo di dotazione)

1. Il Fondo di dotazione è costituito:
 - dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Fondatori-aderenti o da terzi, sia una tantum, che in via continuativa, destinati specificamente ad incremento del fondo di dotazione;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - dai proventi non utilizzati e destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del fondo di dotazione.
2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifica destinazione affluisce automaticamente al fondo di gestione.

Gian Carlo Duranti

Renato Fabbre



3. Il fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

Articolo 7 (Fondo di gestione)

1. Il fondo di gestione è costituito da:

- i contributi versati dalle imprese associate all'Abi e dai lavoratori dipendenti dalle stesse secondo modalità e misure stabilite dal Protocollo 13 gennaio 2005 o da successivi accordi tra Abi e Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intervenissero successivamente;
- rendite e proventi derivanti dalla gestione complessiva del patrimonio e delle attività della Fondazione;
- donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti nazionali anche territoriali, da altri enti pubblici o da privati;
- contributi dei Fondatori e dei Fondatori-aderenti;
- ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le disponibilità del fondo di gestione sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

3. I componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione di quelli facenti parte dell'Organo di controllo, non hanno diritto né a compensi, né agli stessi possono essere distribuiti o assegnati quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche.

Articolo 8 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 9 (Collegio dei fondatori - composizione)

1. Il Collegio dei fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori promotori, nonché i soggetti che saranno nominati Fondatori-aderenti di cui al successivo art. 12.

Articolo 10 (Collegio dei fondatori - convocazione e quorum)

1. Le riunioni del Collegio dei fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Gian Carlo Duanti

Riccardo G. G. G. G.



2. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale entro il 30 giugno di ciascun anno e ogni ogniquale volta il Presidente ne ravveda la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Collegio dei Fondatori ovvero di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei fondatori deve essere convocato dal Presidente in caso di decadenza di più di due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero di più di due dei componenti l'Organo di controllo, e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso spedito a mezzo servizio postale o mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del rendiconto annuale, il termine è ridotto a cinque giorni e la convocazione ha luogo per telegramma, telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
5. I fondatori possono intervenire al Collegio di persona o per delega. Nessun fondatore può rappresentare più di due fondatori e ogni fondatore ha diritto ad un voto.
6. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei fondatori. In seconda convocazione il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice, esclusi gli astenuti.
7. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei fondatori.
8. Le riunioni possono anche svolgersi in teleconferenza, videoconferenza o altri sistemi informatici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario del Consiglio.
9. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario del Consiglio, che può essere designato anche tra i membri del collegio.

Articolo 11 (Collegio dei fondatori — attribuzioni)

1. Il Collegio dei fondatori ha i seguenti compiti:

- nomina, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 16;
- nomina gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

Giancarlo Duranti

Consiglio di Amministrazione



- nomina i componenti dell'Organo di controllo;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione;
- approva il bilancio sociale, in conformità alle apposite linee guida ministeriali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera le operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;
- esprime parere su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporre.
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Articolo 12 (Fondatori)

1. Assumono la qualità di Fondatori promotori, oltre alla Associazione Prosolidar Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà — Onlus, i componenti pro- tempore del Comitato di Gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Prosolidar-Fondo nazionale del credito per Progetti di Solidarietà-Onlus.
2. Viene altresì attribuita la qualifica di Socio fondatore promotore ai soggetti che ricopriranno, nel tempo, la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione, una volta che siano cessati dalla carica stessa.
3. Possono essere nominati soci fondatori altri soggetti, persone fisiche e giuridiche che si siano particolarmente distinte per il contributo dato alla realizzazione degli scopi sociali. Possono, infine, divenire Fondatori-aderenti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Collegio dei fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio dei Fondatori. Ai sensi del presente Statuto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di ammissione degli associati.
4. Sarà garantita sempre la rappresentanza paritaria nell'ambito dei soci fondatori e delle cariche di Presidente e Vice Presidente delle componenti che hanno dato vita all'Associazione Prosolidar-Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà. La rappresentanza paritaria sarà, altresì garantita, rispettivamente, tra le cariche di Presidente del Collegio dei Fondatori e Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, dei Vice Presidenti dei due stessi organi.

Gian Carlo Swante

Renato Gherlone



Articolo 13 (Consiglio di Amministrazione — composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, nonché dal Presidente e dal Vicepresidente che lo coordinano. Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e può essere confermato, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori prima della scadenza del mandato, anche dei singoli membri, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, incluso il Presidente e il Vicepresidente, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei fondatori, che provvede alla sostituzione definitiva.
4. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente, incluso il Presidente e il Vicepresidente, e gli amministratori rimanenti provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.
6. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sarà garantita sempre la rappresentanza paritaria delle componenti che hanno dato vita all'Associazione Prosolidar- Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà- Onlus.

Articolo 14 (Consiglio di Amministrazione — poteri)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione; delibera circa la destinazione del fondo di gestione ed è investito dai più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione della Fondazione, nell'ambito delle linee generali dettate dal Collegio dei Fondatori, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Presidente e/o al Vice Presidente e/o ai singoli componenti il Consiglio, nonché la facoltà di nominare e revocare procuratori per determinati atti.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede oltre agli adempimenti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali a:
 - dare esecuzione alle linee strategiche stabilite dal Collegio dei Fondatori;
 - predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché il bilancio sociale, da presentare al Collegio dei Fondatori per l'approvazione;

Gian Carlo Duante

Marco Stefano



- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni mobili ed immobili al fine di preservare il valore del Fondo di dotazione e del Fondo di Gestione;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali nuovi membri Fondatori aderenti, di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- porre in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- deliberare su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale ai sensi dell'art. 17.

Articolo 15

(Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso spedito al domicilio dei componenti a mezzo servizio postale o mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima dalla riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.

3. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione ha luogo per telegramma, telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, da inviare cinque giorni prima della riunione,

4. Le riunioni sono valide se vi è la presenza, diretta o per delega, di oltre il 50 % dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono anche svolgersi in teleconferenza, videoconferenza o altri sistemi informatici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovino, simultaneamente, il Presidente e il Segretario del Consiglio.

5. Alle riunioni del Consiglio deve assistere il Presidente dell'Organo di controllo - ovvero, in caso di impedimento, uno dei suoi membri delegato dal medesimo Presidente — che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

7. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e steso su apposito libro.

Articolo 16 (Presidente e Vice Presidente)

Giancarlo Durante

Antonio Frascarelli



1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e congiuntamente al Vice Presidente la firma sociale.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, scadono con la scadenza del Consiglio di cui sono parte.
6. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Collegio dei Fondatori.
7. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 17 (Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, le funzioni e la durata dell'incarico.

Articolo 18 (Organo di controllo)

1. Il Collegio dei Fondatori nomina l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.
2. I membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Giancarlo D'Amato

Marina Delabona



5. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito da uno dei membri dell'Organo di controllo da lui designato, in mancanza, da quello più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, da quello più anziano d'età. In caso di cessazione per qualsiasi motivo il membro effettivo è sostituito dal membro supplente più anziano d'età.
6. Il Presidente dell'Organo di controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Fondatori e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.
7. Nella scelta dei componenti dell'Organo di Controllo sarà garantita la rappresentanza paritaria delle componenti che hanno dato vita all' Associazione Prosolidar – Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà – Onlus.

Articolo 19 (Revisione legale dei conti)

1. Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Fondazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale di conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Collegio dei Fondatori affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 20 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno al 31 dicembre dell'anno stesso.
2. La Fondazione opera secondo principi di programmazione pluriennale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione.
4. Il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, è predisposto dal Consiglio di amministrazione e, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, è approvato dal Collegio dei Fondatori entro il 30 aprile. Entro il medesimo termine il Collegio dei Fondatori approva il bilancio sociale, in conformità alle apposite linee guida ministeriali.
5. Il bilancio preventivo e quello consuntivo d'esercizio sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo settore.
6. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.
7. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica

Giancarlo Durante

Roberto Ghedani



di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile e del Codice del Terzo settore.

8. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 21 (Scioglimento)

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, il patrimonio verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Fondazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 22 (Norme applicabili e clausola di rinvio)

1. Le disposizioni del presente Statuto diverranno efficaci a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si renderà applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considera efficace e vigente il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti richiamate dal Codice civile e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Giancarlo Duranti

Monica Righi



CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 27 marzo 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia